

**REGOLAMENTO
PER L'ACCESSO AI SERVIZI ED ALLE
PRESTAZIONI SOCIALI DEI COMUNI E
DELL'UFFICIO DI PIANO
DELL'AMBITO TERRITORIALE DI
MARIANO COMENSE**

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176
- Convenzione O.N.U. sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18
- Trattato sull'Unione Europea e Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
- Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea
- Articoli 2, 32 e 38 della Carta costituzionale;
- Decreto del Ministero dell'Interno 31 dicembre 1983 "Individuazione delle categorie di servizi pubblici locali a domanda individuale"
- art. 6, comma 4 D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito dalla L. 26 aprile 1983, n. 131 "Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983"
- Legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"
- Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59"
- Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.
- Legge 08.11.2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
- D.P.R. 28.12.2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione legislativa"
- D.P.C.M. 14.02.2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio – sanitarie"
- D.P.R. 03.05.2001 "Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001 – 2003"
- Legge costituzionale 18.10.2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"
- Legge 05.06.2003, n. 131 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"
- Decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
- Art. 38 D. L. 31.05.2010 n. 78 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» convertito, con modificazioni, dalla L. 30.07.2010, n. 122
- Art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"
- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 marzo 2013 "Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE.
- D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente"
- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159"
- Legge Regionale 20 marzo 1980, n. 31 "Diritto allo studio – Norme di attuazione"
- Legge Regione Lombardia 6.12.1999, n. 23 "Politiche regionali per la famiglia"
- Legge Regione Lombardia 05.01.2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112"
- Legge Regione Lombardia 14 dicembre 2004, n. 34 "Politiche regionali per i minori"
- Legge Regione Lombardia 12.03.2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario", come modificata dalla L.R. 2 del 24.02.2012;
- Accordo di Programma per l'attuazione del Piano di Zona
- Statuti dei Comuni

PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali erogati dai Comuni (anche in modalità associata tramite Ente strumentale) e dall'Ufficio di Piano dell'Ambito territoriale di Mariano Comense.
2. Per servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e/o a pagamento, o di prestazioni professionali destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà, che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione di giustizia.
3. Il sistema integrato dei servizi sociali persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psicofisico, tramite interventi personalizzati, concepiti nel pieno rispetto delle differenze e delle scelte espresse dai singoli.
4. I Comuni determinano, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, il sistema dei servizi sociali sulla base dei propri bisogni e di quelli dell'Ambito territoriale.

Articolo 2 - Finalità

1. Nello spirito dei diritti di cittadinanza sanciti dalla Costituzione e nell'ambito del complesso ed articolato sistema integrato di interventi e servizi sociali che competono agli Enti Locali, alle Regioni ed allo Stato, i Comuni dell'Ambito Territoriale riconoscono un valore strategico alle proprie competenze in materia di assistenza e di protezione sociale.
2. La finalità del presente regolamento è, pertanto, quella di assicurare ai cittadini residenti il soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza e protezione sociale, così come previsto dalla normativa vigente e tenuto conto dei criteri di trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.
3. Le prestazioni ed i servizi normati dal presente regolamento si propongono altresì di promuovere il benessere dei cittadini e la migliore qualità della vita, prevenire i fenomeni di:
 - emarginazione sociale
 - devianza
 - rischio per la salute e per l'integrità personale e della famiglia,secondo principi di solidarietà, partecipazione, sussidiarietà e collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati che hanno titolo ad esserne parte attiva.
4. Tali interventi devono garantire il rispetto della dignità della persona e la riservatezza sulle informazioni che la riguardano.
5. Questi obiettivi saranno attuati secondo l'ordine delle priorità e dei bisogni, con particolare attenzione alle categorie più deboli e meno autonome dei cittadini, secondo regole di equità e di partecipazione alla spesa commisurate ai livelli di reddito e di patrimonio di ciascuno.

Articolo 3 - Finalità dei servizi sociali

1. I Comuni programmano, progettano e realizzano la rete degli interventi e dei servizi sociali.
2. Gli obiettivi fondamentali che si intendono perseguire sono i seguenti:
 - prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alla persone di realizzarsi e di integrarsi nell'ambito familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana;
 - garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
 - sostenere la famiglia, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;
 - promuovere ed attuare gli interventi a favore di persone non autosufficienti finalizzati al mantenimento o reinserimento stabile al proprio domicilio;
 - assicurare le prestazioni professionali di carattere sociale, psicologico ed educativo, secondo le proprie competenze, per prevenire situazioni di difficoltà e sostenere le persone fragili nella ricerca di risposte adeguate ai propri bisogni;
 - evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

Articolo 4 - La rete dell'unità di offerta

1. La rete dell'unità di offerta sociale è costituita dall'insieme integrato dei servizi, delle prestazioni, anche di sostegno economico, e delle strutture diurne, domiciliari, semi residenziali e residenziali.
2. Tale rete si configura come un sistema aperto e dinamico in grado di far fronte ai bisogni dei cittadini.
3. I Comuni appartenenti all'ambito distrettuale e lo stesso ambito distrettuale riconoscono e promuovono la sperimentazione di unità di offerta sociali e di modelli gestionali innovativi ed in grado di rispondere a nuovi bisogni dei propri cittadini che si trovano in condizione di fragilità.

Articolo 5 - Destinatari degli interventi e dei servizi

In conformità a quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 3/2008, accedono alle rete delle unità d'offerta sociali e sociosanitarie afferente ai Comuni dell'Ambito Territoriale di Mariano Comense:

- a. i cittadini residenti nei Comuni dell'Ambito e gli altri cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione Europea (UE) temporaneamente presenti;
- b. i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti nei Comuni dell'Ambito, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 s.m.i. (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero), gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;
- c. le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio dell'Ambito, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi del Comune o dello Stato di appartenenza. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore;

Per le persone temporaneamente presenti, i Comuni dell'Ambito attivano interventi atti a fronteggiare le situazioni di bisogno emergenziale a favore delle persone medesime, comunicandolo preventivamente agli altri Comuni e agli stati competenti e richiedendo a tali enti l'assunzione del caso e gli oneri di assistenza corrispondenti e riservandosi di promuovere azione di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti.

Articolo 6 - Le priorità di accesso agli interventi ed ai servizi del sistema integrato

1. In attuazione dell'articolo 13, lettera f), della legge regionale n. 3/2008 i parametri per l'accesso prioritario alle prestazioni sono definiti per l'accesso ordinario, su domanda o per attivazione d'ufficio, e per l'accesso in emergenza per misura di pronto intervento assistenziale.
2. Sulla base degli indirizzi regionali, accedono prioritariamente alla rete delle unità di offerta sociali dei Comuni dell'Ambito le persone che si trovano in condizione di povertà o con reddito insufficiente, le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione.
3. Nel caso in cui l'Autorità Giudiziaria detti essa stessa prescrizioni sufficientemente dettagliate circa l'intervento sociale da eseguire, quest'ultimo sarà eseguito conformemente alle medesime, coinvolgendo, sin da subito e per quanto possibile, sia il beneficiario sia il rappresentante legale del medesimo.
4. Sulla base degli indirizzi regionali e promuovendo la necessaria collaborazione ed integrazione con l'Azienda Sanitaria Locale, l'accesso alla rete delle unità di offerta sociosanitarie, nell'ambito delle competenze in capo ai Comuni dell'Ambito, avviene considerando e valutando le situazioni di bisogno delle persone, secondo quanto previsto dal presente regolamento, determinate da:
 - a) non autosufficienza dovuta all'età o a malattia;
 - b) inabilità o disabilità;
 - c) patologia psichiatrica stabilizzata;
 - d) patologie terminali e croniche invalidanti;
 - e) infezione da HIV e patologie correlate;
 - f) dipendenza;

- g) condizioni di salute o sociali, nell'ambito della tutela della gravidanza, della maternità, dell'infanzia, della minore età;
- h) condizioni personali e familiari che necessitano di prestazioni psicoterapeutiche e psico-diagnostiche.

PARTE SECONDA - L'ACCESSO AI SERVIZI

Articolo 7 - L'accesso alla rete dei servizi

In attuazione della legge regionale n. 3 del 2008, art. 6, comma 4, i Comuni dell'Ambito realizzano l'accesso ai servizi attraverso il servizio sociale comunale, competente per:

- a) garantire e facilitare l'accesso alla rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie dei Comuni dell'Ambito;
- b) orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
- c) assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni delle persone e delle famiglie.

Articolo 8 - Attivazione prestazioni, interventi e servizi

1. L'accesso ai servizi avviene tramite presentazione di apposita domanda presso il Comune di residenza da parte del soggetto interessato, o da suo delegato ovvero, in caso di persone minori o comunque incapaci, della persona esercente la responsabilità genitoriale o tutoriale.
2. Al fine di promuovere la semplificazione amministrativa e facilitare l'accesso agli interventi ed ai servizi, i Comuni assumono un modello unico di domanda, da utilizzare per l'accesso all'intero sistema dei servizi. La documentazione richiesta a corredo della domanda di accesso è limitata alle certificazioni e informazioni che non possono essere acquisite direttamente dall'ente, in conformità a quanto previsto dall'art. 18, comma 2, legge 241 del 1990. La domanda, debitamente sottoscritta è presentata al Comune di residenza.
3. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda. La documentazione, sussistendone le condizioni, s'intende prodotta anche mediante autocertificazione, conformemente alla normativa vigente. La domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l'interessato ritiene utili ai fini della valutazione della richiesta.
4. In assenza di domanda i servizi sociali comunali possono attivare d'ufficio la presa in carico nei casi di:
 - a) adempimento di provvedimenti giudiziari di affidamento ai servizi per la tutela di minori, incapaci, vittime di violenza, ecc.;
 - b) presenza di minori privi di adulti di riferimento;
 - c) situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, compresa l'eventuale attivazione di forme di protezione giuridica.
5. L'attivazione d'ufficio può seguire all'accertamento di situazioni di bisogno, in virtù di segnalazione di soggetti esterni qualificati, quali a titolo esemplificativo: medici di medicina generale, ospedali, forze dell'ordine, istituzioni scolastiche, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale.

Articolo 9 - Istruttoria e valutazione del bisogno

1. Il servizio sociale comunale attiva l'istruttoria procedendo alla valutazione della situazione di bisogno.
2. Costituiscono oggetto della valutazione i seguenti elementi:
 - a) la condizione personale dell'interessato, comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi, compresa la fruizione di altri servizi o interventi erogati dal Comune o da altri Enti e la presenza di forme di copertura assistenziale informale;
 - b) la situazione familiare;
 - c) il contesto abitativo e sociale;
 - d) la situazione lavorativa;
 - e) la capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE e su altri elementi identificativi del tenore di vita utilizzando gli strumenti propri del servizio sociale;
 - f) la disponibilità di risorse da parte della famiglia e l'esistenza di eventuali soggetti tenuti ad obblighi alimentari;

- g) la disponibilità personale di risorse di rete;
 - h) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
 - i) la capacità di assumere decisioni;
 - j) la capacità di aderire al progetto concordato.
3. La valutazione della situazione economica è realizzata secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. La valutazione è finalizzata a definire il profilo di bisogno, sulla base del quale trovano applicazione i criteri di priorità di cui al presente regolamento.

Articolo 10 - Esito del procedimento

1. In caso di accertamento della situazione di bisogno, a seguito di presa in carico, il servizio sociale definisce il programma personalizzato di intervento, denominato "progetto/contratto sociale", concordato con l'interessato o con il suo rappresentante, ove possibile, o con la persona che ha presentato la domanda.
2. La definizione del programma personalizzato di intervento considera:
- a) gli obiettivi da raggiungere;
 - b) le risorse professionali e sociali attivabili;
 - c) gli interventi previsti;
 - d) la durata;
 - e) gli strumenti di verifica;
 - f) le modalità di corresponsabilizzazione dell'interessato;
 - g) le eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi, determinata secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalle deliberazioni comunali di determinazione dei contributi/tariffe sulla base dell'I.S.E.E.;
 - h) i tempi e le modalità di rivalutazione della situazione di bisogno.

Articolo 11 - Valutazione multiprofessionale sociosanitaria

In caso di bisogni complessi, che richiedono per loro natura una valutazione multiprofessionale di carattere sociosanitario, il servizio sociale comunale invia richiesta di attivazione delle unità di valutazione competenti e ne recepisce gli esiti secondo i protocolli di collaborazione esistenti con l'Azienda sanitaria locale; tutto ciò alla luce di quanto previsto dai protocolli territoriali e dalle intese conseguenti alle disposizioni regionali.

Articolo 12 - Cessazione presa in carico

La cessazione della presa in carico della persona e/o del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale comunale si determina a seguito di:

- a) raggiungimento degli obiettivi previsti e programmati;
- b) interruzione della collaborazione prevista nel progetto personalizzato;
- c) trasferimento della residenza.

Articolo 13 - Forme di tutela

Al fine di garantire il buon andamento dell'amministrazione e la tutela dei diritti dei destinatari degli interventi, in sede di accesso le persone richiedenti sono informate circa le seguenti modalità e gli strumenti di tutela attivabili presso gli uffici comunali:

- a) la presentazione di istanza di revisione, in caso di provvedimento di diniego;
- b) la presentazione di reclami, suggerimenti, segnalazioni, nelle modalità previste dal presente regolamento e dai singoli Enti.

Articolo 14 - Trattamento dei dati personali

1. I servizi sociali dei Comuni dell'Ambito operano il trattamento di dati personali, anche di natura sensibile e/o giudiziari esclusivamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali, nei termini e con le modalità previste dalla normativa nazionale di riferimento.
2. Gli incaricati all'accesso sono tenuti a informare i destinatari dei servizi delle modalità di trattamento dei dati e dei diritti collegati.

Articolo 15 - Il rapporto col cittadino

1. I rapporti con il cittadino sono improntati al rispetto della trasparenza della procedura, della efficacia dell'azione amministrativa e della tutela della riservatezza delle informazioni che lo riguardano.
2. Ogni Comune nell'ambito dell'attività svolta dai servizi sociali garantisce l'informazione in merito al sistema degli interventi sociali e dei servizi socio-sanitari ed educativi.
3. In particolare, i Comuni e l'Ufficio di Piano si pongono quale obiettivo, nei limiti delle risorse disponibili, di contribuire alla divulgazione di informazioni utili alla cittadinanza ed agli operatori.
4. Le Carte dei Servizi sono lo strumento per informare gli interessati, tutelare i loro diritti, assicurare la trasparenza dei procedimenti amministrativi e promuovere la partecipazione degli stessi al miglioramento continuo del servizio.

Articolo 16 - Accesso agli atti

Il diritto di accesso è riconosciuto, nei limiti e secondo le modalità disciplinate dalla normativa vigente, a chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e che dimostri con idonea e specifica motivazione, di esserne titolare.

PARTE TERZA - INTERVENTI E SERVIZI DELL'AMBITO TERRITORIALE EROGATI TRAMITE L'ENTE CAPOFILA PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL PIANO DI ZONA

Articolo 17 - Gli interventi ed i servizi dell'Ambito territoriale

1. Le prestazioni, gli interventi ed i servizi dell'Ambito territoriale, attuati tramite l'Ente Capofila, sono quelli previsti all'interno della programmazione territoriale e definiti dall'Assemblea dei Sindaci e, se del caso, approvati dai competenti organi comunali.
2. Essi sono di norma erogati in maniera omogenea in tutti i Comuni e, rispetto ai servizi programmati e gestiti dai singoli Comuni, possono essere:
 - *Integrativi*, in modo da garantire ai cittadini un aumento della quantità delle prestazioni o delle fasce orarie di attivazione del servizio;
 - *Complementari* agli interventi erogati dal Comune ed in grado di garantire un piano assistenziale articolato e comprendente prestazioni sociali di diversa natura;
 - *Innovativi*, in grado di sperimentare nuove modalità di attivazione dei servizi o nuove modalità organizzative.
3. I criteri e le modalità di erogazione degli interventi distrettuali sono approvati dall'Assemblea dei Sindaci.

Articolo 18 - Informazione degli interventi e dei servizi dell'Ambito territoriale attuati tramite l'Ente Capofila

1. Ogni Comune si impegna a dare comunicazione ai propri cittadini degli interventi erogati direttamente dall'Ente Capofila.
2. L'Ufficio di Piano che, se necessario, procede all'elaborazione del materiale informativo.
3. Le persone per conoscere i servizi dell'Ambito territoriale possono rivolgersi al Comune di residenza, all'Ente Capofila e consultare i rispettivi siti.

Articolo 19 - L'Assemblea dei Sindaci di Ambito

1. L'Assemblea dei Sindaci di Ambito è composta dai Sindaci, o da loro delegati, dei Comuni dell'Ambito.
2. L'Assemblea assume tutte le decisioni previste per la programmazione territoriale nell'Ambito del Piano di zona ed attiva iniziative volte a uniformare e omogeneizzare l'offerta, l'accesso e la compartecipazione ai costi da parte delle persone residenti nei Comuni dell'Ambito, ferma restando la competenza in materia attribuita dalla norma ai Consigli ed alle Giunte dei Comuni.

PARTE QUARTA - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 20 - Compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi

1. Le prestazioni sociali, le prestazioni sociali agevolate e la componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate socio-sanitarie di natura non prevalentemente sanitaria sono erogate con compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini o a titolo gratuito.
2. Nei casi di compartecipazione al costo, i criteri di determinazione sono definiti dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente", e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché dalla normativa statale e regionale in tema di I.S.E.E. e dalle disposizioni previste dal presente regolamento.
3. Nei casi in cui sia inadempito l'obbligo di compartecipazione, il Comune, previo formale messa in mora:
 - attiva l'eventuale interruzione delle prestazioni erogate, nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti;
 - agisce nei modi più idonei ed opportuni per il recupero del credito.
4. Sulla base dell'art. 2 del D.P.C.M. 159/2013, la determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione alla spesa delle medesime tramite l'ISEE, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 2 lett m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni.

Articolo 21 - Legenda

1. Per le finalità del presente Regolamento si intende per:
 - I.S.E.: l'indicatore della situazione economica di cui al D.P.C.M. 159/2013;
 - I.S.E.E.: l'indicatore della situazione economica equivalente di cui alla predette disposizioni legislative;
 - Patrimonio mobiliare: i beni di cui all'art. 5, comma 4, del D.P.C.M. 159/2013;
 - Nucleo familiare: il nucleo definito dall'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013;
 - Dichiarazione sostitutiva unica: la dichiarazione di cui all'art. 10 del D.P.C.M. 159/2013;
 - "Prestazioni sociali": si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
 - "Prestazioni sociali agevolate": prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
 - "Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria": prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
 - ✓ di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
 - ✓ di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
 - ✓ atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi.
2. Nella determinazione della compartecipazione/contribuzione alla spesa, per le finalità del presente Regolamento si intende per:

- I.S.E.E. utenza: l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare di riferimento, ai sensi del D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159.
- I.S.E.E. iniziale: è il valore al di sotto del quale non è dovuta alcuna compartecipazione da parte dell'utenza.
- I.S.E.E. finale: è il valore al di sopra del quale è prevista la compartecipazione massima da parte dell'utenza interessata.
- Quota minima: è il valore di una quota da corrispondere indipendentemente dal valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di riferimento
- Quota massima: è il valore massimo di compartecipazione alla spesa per l'intervento o il servizio richiesto.

Articolo 22 - Assenza o incompletezza della Dichiarazione sostitutiva unica

1. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore non presenti la dichiarazione sostitutiva unica ai fini I.S.E.E., il Comune provvederà ad applicare la compartecipazione massima prevista per la fruizione medesima.
2. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore presenti una dichiarazione sostitutiva unica incompleta o carente degli elementi previsti dal citato D.P.C.M. 159/2013, non si dà seguito alla richiesta di agevolazione, salvo integrazione da parte del cittadino, a seguito di richiesta dei servizi comunali interessati.

Articolo 23 - Attività di controllo delle Dichiarazioni sostitutive uniche

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, il Comune in forma singola o associata provvede ai controlli necessari delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate ai fini I.S.E.E., nel rispetto delle competenze e di ruoli previsti dal D.P.C.M. 159/2013.
2. Nelle situazioni di dichiarazione non veritiera, eccetto il caso di mero errore materiale, il dichiarante decade dai benefici relativi all'agevolazione economica concessa ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge ed alle eventuali spese. È comunque fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti a norma dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Articolo 24 - Effetti di una nuova dichiarazione sostitutiva unica

1. A norma dell'art. 10 comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il cittadino presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.
2. A norma dell'art. 10, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il Comune richieda una dichiarazione sostitutiva unica aggiornata nel caso di variazione del nucleo familiare, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal trentesimo giorno successivo alla data di effettiva ricezione della richiesta da parte delle persone interessate.

Articolo 25 - Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici

1. In assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale, ai fini dell'accertamento delle situazioni di estraneità in termini affettivi ed economici, nelle fattispecie previste dall'art. 6 comma 3 lettera b) punto 2 (Prestazioni sociali di natura socio – sanitaria) e dall'art. 7 comma 1 lettera e) (Prestazioni agevolate a favore di minorenni) del D.P.C.M. 159/2013, il Comune, previa istanza formale delle persone interessate e di adeguata istruttoria da parte del Servizio Sociale, provvede, nei casi di situazioni già in carico ai Servizi Sociali del Comune a:
 - a) dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero,
 - b) dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità ovvero,
 - c) esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.
2. Nei casi di situazioni non in carico ai Servizi Sociali, il Comune, previa istanza formale delle persone interessate, avvalendosi della collaborazione degli operatori comunali e di altri servizi, provvede alla raccolta di elementi ed informazioni ai fini dell'accertamento delle condizioni di estraneità. L'istruttoria deve concludersi con la dichiarazione da parte del Comune della sussistenza ovvero della non sussistenza delle condizioni di estraneità

ovvero dell'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

Articolo 26 - Definizione della compartecipazione alla spesa del cittadino

1. Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi da parte del cittadino, tenuto conto che l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente differisce sulla base della tipologia di prestazione sociale agevolata richiesta – come previsto dagli artt. 6, 7 e 8 del citato D.P.C.M. 159/2013, il Comune definisce per ogni tipologia di intervento e/o di servizio specifiche modalità di calcolo, tenuto conto della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio.
2. La Giunta Comunale provvede annualmente, nella fase di determinazione del sistema tariffario e nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, preso atto del costo effettivo del servizio, a determinare:
 - a) la percentuale di copertura di ciascun servizio ai fini della determinazione della quota di contribuzione;
 - b) la quota di contribuzione massima posta a carico del cittadino;
 - c) l'eventuale quota minima di contribuzione
 - d) l'I.S.E.E. iniziale
 - e) l'I.S.E.E. finale;
 - f) la struttura della contribuzione, secondo le seguenti modalità:
 - per fasce differenziate delle quote di compartecipazione, ovvero,
 - secondo il metodo della progressione lineare.
3. In casi eccezionali e previa adeguata istruttoria, il servizio sociale può proporre una riduzione della quota a carico dei cittadini, da disporsi con provvedimento del dirigente/responsabile del servizio, per le situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.
4. Nel caso di indifferibilità e urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere da sé alla propria tutela, su proposta motivata del servizio sociale, vengono predisposti gli opportuni provvedimenti.
5. Le tariffe dei servizi sono comunicate ai cittadini al momento della presentazione della domanda di accesso ovvero al momento della comunicazione di accoglimento della domanda stessa.
6. La Giunta Comunale, nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, può determinare, in alternativa alla contribuzione di cui al comma 2, una struttura di contribuzione alla spesa sostenuta dal cittadino, prevedendo:
 - a) il budget di spesa, rispondente alle necessità rilevate, posto a carico del bilancio comunale;
 - b) la contribuzione massima, sulla base dell'I.S.E.E.
 - c) la contribuzione minima, sulla base dell'I.S.E.E.
 - d) la struttura della contribuzione, secondo le seguenti modalità:
 - per fasce differenziate delle quote di compartecipazione, ovvero,
 - secondo il metodo della progressione lineare.

Articolo 27 - Lista di attesa

1. Qualora il Servizio Sociale del Comune non sia in grado di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso all'intervento o al servizio, formulata tenendo conto numerico degli indicatori di priorità di seguito individuati, in relazione alla tipologia degli interventi e dei servizi:
 - Rischio sociale elevato;
 - Assenza di rete familiare ed amicale
 - Famiglie monogenitoriali
 - Situazione di effettiva precarietà economica;
 - Famiglie che stanno sostenendo un carico assistenziale da molto tempo;
 - Famiglie che non beneficiano di altri contributi economici finalizzati alla prestazione di cui si intende fruire.
2. Gli indicatori di priorità di cui al precedente comma 1 possono essere integrati o specificati da altri indicatori, elaborati dal Servizio Sociale del Comune ed adeguatamente pubblicizzati in relazione alla presentazione delle domande, al fine di attualizzare i presupposti istruttori del procedimento all'evoluzione del quadro sociale del Comune.

3. Qualora siano presentate più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno, la discriminante per la scelta nella priorità all'ammissione al servizio è rappresentata dalla data di presentazione delle domande medesime.

Articolo 28 - ISEE corrente

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, il cittadino può richiedere il calcolo dell'ISEE corrente con riferimento a un periodo di tempo più vicino al momento della richiesta della prestazione, al fine di tener conto di eventuali rilevanti variazioni nell'indicatore.
2. Le attestazioni I.S.E.E., rilasciate secondo le predette modalità previste dall'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, mantengono la loro validità anche dopo il periodo di due mesi, sussistendo l'invarianza delle condizioni, e comunque non oltre il periodo di mesi sei.

PARTE QUINTA – ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 29 – Sviluppo del sistema informativo

Nell'ambito delle attività di implementazione del sistema informativo il Comune pone in essere, in accordo con i Comuni dell'Ambito Distrettuale, ogni azione diretta ad omogenizzare i criteri e le modalità di rilevazione.

Articolo 30 - Abrogazioni

A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni altra disposizione con esso incompatibile.

Articolo 31 - Pubblicità

A norma dell'articolo 22 della legge 7.8.1990, n. 241, copia del presente regolamento è a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione e ottenerne copia, quando richiesta. E' fatto carico ai Servizi competenti della più ampia informazione e diffusione della norma regolamentare approvata nei modi e nelle forme che riterrà opportune.

PARTE SESTA – TIPOLOGIE DI INTERVENTI E SERVIZI

INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA

SOSTEGNO ECONOMICO

Articolo 32 - Interventi di sostegno economico

1. Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati a sostenere le situazioni di cittadini residenti nel Comune, i quali si trovino in particolare situazioni di grave disagio economico, sociale ed a rischio di emarginazione.
2. Gli interventi consistono in un'erogazione di denaro e/o di titoli sostitutivi, ovvero un'esenzione dal pagamento di determinati servizi ovvero una riduzione, a seguito della definizione di progetto personalizzato e del relativo contratto sociale.
3. Gli interventi sono attuati nei limiti delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione, definite annualmente dalla Giunta comunale.
4. Sono previste due tipologie di interventi di sostegno economico:
 - a) contributi ordinari;
 - b) contributi straordinari.
5. La domanda di contributo ordinario e straordinario è esaminata dal Servizio Sociale del Comune, che, avvalendosi degli strumenti propri di valutazione, attribuisce alla istanza di bisogno un punteggio di "fragilità sociale". Non saranno ammesse al beneficio le domande che non raggiungeranno un punteggio minimo di "fragilità" come previsto dalla modulistica allegata.
6. La "*scheda di fragilità sociale per interventi di sostegno economico*", con la quale verrà attribuito all'istanza il relativo punteggio di fragilità sociale, integra i criteri (ex art. 12 L.241/ 90) utilizzati per la valutazione.

Articolo 33 - Il contributo ordinario

1. Il contributo ordinario è una misura di sostegno economico prestata di regola per un periodo massimo di mesi dodici (12) ed è finalizzato all'inclusione sociale e al contrasto della povertà con progetti personalizzati a favore del cittadino esposto al rischio di marginalità sociale e impossibilitato a provvedere al mantenimento proprio e/o dei familiari. Il contributo può essere prorogato per ulteriori mesi sei nei casi di effettiva adesione al progetto concordato.
2. La Giunta comunale determina annualmente il valore economico del contributo massimo erogabile ed il valore della soglia di accesso, sulla base dell'I.S.E.E., ai contributi ordinari.
3. L'entità del contributo ordinario non potrà essere superiore alla differenza tra il limite stabilito per l'accesso ai contributi ordinari ed il valore dell'I.S.E.E. del nucleo familiare di riferimento e comunque non oltre il valore economico del contributo massimo erogabile.
4. La concessione del contributo ordinario è vincolata all'elaborazione di un progetto personalizzato e del conseguente contratto sociale, finalizzati al recupero dell'autonomia individuale e/o familiare.
5. Il progetto personalizzato ed il contratto sociale possono prevedere il coinvolgimento dei cittadini interessati e dei componenti del nucleo familiare di riferimento in particolari azioni/interventi concordati.
6. In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel contratto sociale, il Servizio Sociale provvede alla sua ridefinizione ovvero alla sua interruzione nel caso di indisponibilità delle persone interessate, nonché alla eventuale richiesta di restituzione del contributo già percepito.

Articolo 34 - Il contributo straordinario

1. Il contributo straordinario è una misura di sostegno economico finalizzata a integrare il reddito familiare quando ricorrono situazioni straordinarie od eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socioeconomico del nucleo familiare, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) abbandono, decesso o malattia dell'unico percettore di reddito all'interno del nucleo

familiare;

- b) spese eccezionali per gravi eventi morbosi che comportino spese non coperte dal Servizio Sanitario regionale;
 - c) necessità di sostegno all'affitto o di ripristino delle utenze essenziali (energia elettrica, riscaldamento) in presenza di nuclei familiari nei quali siano presenti persone fragili (anziani, disabili e minori) per l'importo necessario alla riattivazione della fornitura;
 - d) spese eccezionali per l'inserimento scolastico e professionale.
2. L'entità del contributo è proposta dal servizio sociale sulla base della situazione contingente straordinaria nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno.
 3. L'importo massimo del contributo è definito ed eventualmente aggiornato, con atto della Giunta Comunale.
 4. La concessione del contributo straordinario è vincolata all'elaborazione di un progetto personalizzato e del conseguente contratto sociale, finalizzati al recupero dell'autonomia individuale e/o familiare.
 5. Il progetto personalizzato ed il contratto sociale possono prevedere il coinvolgimento dei cittadini interessati e dei componenti del nucleo familiare di riferimento in particolari azioni/interventi concordati.
 6. In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel contratto sociale, il Servizio Sociale provvede alla sua ridefinizione ovvero alla sua interruzione nel caso di indisponibilità delle persone interessate, nonché alla eventuale richiesta di restituzione del contributo già percepito.

CONTRIBUTO PER AFFIDO FAMILIARE

Articolo 35 - Contributi per affidamento familiare

Il servizio affidi è rivolto ai minori residenti nei Comuni dell'ambito territoriale di Mariano Comense che necessitino di un intervento temporaneo di accoglienza presso un'altra famiglia e/o persona singola, a supporto di una situazione di disagio familiare. L'attività, gli interventi ed i sostegni economici connessi all'affido è delegata all'Ente strumentale consortile che lo gestisce.

INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI

ASILO NIDO

Articolo 36 - Asilo-nido

1. L'asilo-nido è un servizio di supporto alla famiglia con finalità educative e di socializzazione rivolto a bambini da 0 a 3 anni.
2. La Giunta Comunale, nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, determina, la struttura della contribuzione sostenuta dal cittadino, anche considerando il budget di spesa posto a carico del bilancio comunale, stabilendo altresì:
 - a) la contribuzione massima a favore del cittadino utente, sulla base dell'I.S.E.E.;
 - b) la struttura della contribuzione per fasce differenziate delle quote di compartecipazione;
 - c) eventuali maggiorazioni o riduzioni relative alla diversa residenza del beneficiario del servizio o alla frequenza anche di altri appartenenti al nucleo familiare.

SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA

Articolo 37 - Servizio di mensa scolastica

1. Il Comune fornisce il servizio di mensa scolastica presso le scuole pubbliche dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado presenti sul territorio comunale.
2. Nel caso di somministrazione di diete speciali non sono addebitati alle famiglie oneri

aggiuntivi in caso di patologie alimentari, allergie e intolleranze.

Articolo 38 - Quote di contribuzione

La Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio mensa, nella fase di determinazione delle tariffe:

- la struttura della contribuzione, che potrà essere basata sul solo pasto ovvero distinta per quota mensile – variabile in base alla tipologia della scuola frequentata, alla eventuale assenza per un determinato numero di giorni – e per pasto;
- l'eventuale quota minima;
- l'I.S.E.E. iniziale;
- l'I.S.E.E. finale;
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente;
- le fasce differenziate delle quote di compartecipazione, che saranno attribuite ai richiedenti il servizio;
- eventuali maggiorazioni o riduzioni relative alla diversa residenza del beneficiario del servizio o all'accesso anche di altri appartenenti al nucleo familiare.

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Articolo 39 – Il Servizio di Trasporto scolastico

Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di consentire ed alla volontà di agevolare l'assolvimento dell'obbligo scolastico per coloro ai quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo. Il servizio di trasporto scolastico è svolto direttamente a favore degli utenti residenti della scuola per l'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

Articolo 40 – Quote di contribuzione

1. La Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio trasporto, nella fase di determinazione delle tariffe:
 - la struttura della contribuzione;
 - eventuale quota minima;
 - l'I.S.E.E. iniziale;
 - l'I.S.E.E. finale;
 - la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente;
 - le fasce differenziate delle quote di compartecipazione, che saranno attribuite ai richiedenti il servizio;
 - eventuali maggiorazioni o riduzioni relative alla diversa residenza del beneficiario del servizio o all'accesso anche di altri appartenenti al nucleo familiare.
2. Il trasporto scolastico delle persone con disabilità è erogato gratuitamente, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5, convertito dalla legge 30 marzo 1971, n. 118.

SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI ED EXTRASCOLASTICI

Articolo 41 - Servizi integrativi scolastici ed extrascolastici a favore di minori

I servizi integrativi scolastici ed extrascolastici contemplano le attività organizzate a favore di minori, quali il pre-scuola, il post – scuola, il dopo – scuola, corsi o attività educative, ricreative o sportive.

Articolo 42 – Quote di contribuzione

La Giunta Comunale annualmente stabilisce per i servizi integrativi scolastici ed extrascolastici, nella fase di determinazione delle tariffe e sulla base del D.P.C.M. 159/2013:

- la struttura della contribuzione,

- eventuale quota minima
- l'I.S.E.E. iniziale
- l'I.S.E.E. finale
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente;
- le fasce differenziate delle quote di compartecipazione, che saranno attribuite ai richiedenti il servizio;
- eventuali maggiorazioni o riduzioni relative alla diversa residenza del beneficiario del servizio o alla frequenza anche di altri appartenenti al nucleo familiare.

CENTRO RICREATIVO DIURNO ESTIVO

Articolo 43 - Centri Ricreativi Diurni Estivi

Le finalità generali del servizio consistono nella promozione di interventi di carattere educativo, ludico e aggregativo rivolti a minori nell'età di frequenza della scuola per l'infanzia, per la scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

Articolo 44 - Partecipazione degli utenti al costo del servizio

La Giunta Comunale annualmente determina il contributo per la fruizione del servizio, nella fase di determinazione delle tariffe e sulla base del D.P.C.M. 159/2012:

- la struttura della contribuzione,
- eventuale quota minima
- l'I.S.E.E. iniziale
- l'I.S.E.E. finale
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente;
- le fasce differenziate delle quote di compartecipazione, che saranno attribuite ai richiedenti il servizio;
- eventuali maggiorazioni o riduzioni relative alla diversa residenza del beneficiario del servizio o alla frequenza anche di altri appartenenti al nucleo familiare.

INCONTRI PROTETTI

Articolo 45 – Gli incontri protetti

1. Sono definiti "protetti" gli incontri, previsti dall'Autorità Giudiziaria, che avvengono tra un minore ed uno o più dei suoi parenti alla presenza di un educatore presso uno "spazio neutro", cioè un luogo che tuteli il minore nel suo diritto di visita e nel contempo verifichi se sussistono i presupposti per l'assunzione delle responsabilità genitoriali e faciliti e sostenga la relazione minori – genitori. Tali incontri hanno la finalità di garantire e sostenere il mantenimento della relazione tra il minore e i genitori e/o parenti a seguito di separazione, divorzio conflittuale, affido ed altre situazioni di grave e profonda crisi familiare.
2. Gli obiettivi degli incontri in luogo neutro consistono nel:
 - garantire il diritto di visita per genitori non affidatari di minori coinvolti in separazioni conflittuali o allontanati dal nucleo genitoriale naturale;
 - garantire il diritto di relazione per minori coinvolti in procedure di allontanamento dai genitori naturali;
 - contribuire, dove ve ne siano le condizioni, alla progettualità evolutiva rivolta alla relazione figure genitoriali-minori.
3. Costituisce prerequisito necessario per l'attivazione degli interventi la presenza di un provvedimento definitivo inoltrato dall'Autorità Giudiziaria al Servizio Sociale territorialmente competente, o la presenza di un progetto sociale che codifichi le caratteristiche degli incontri e che comprenda la definizione di un contratto d'intervento formalmente sottoscritto dall'Assistente Sociale di riferimento e dagli adulti implicati (genitori, genitori affidatari, parenti, operatori sociali incaricati per attività socioeducative nei confronti dei minori e/o del sistema familiare).

Articolo 46 - Partecipazione degli utenti al costo del servizio

La Giunta Comunale, nell'alveo degli indirizzi approvati dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito territoriale, nella fase di determinazione delle tariffe e sulla base del D.P.C.M. 159/2012 determina l'eventuale contributo per ogni incontro ovvero:

- la struttura della contribuzione,
- l'eventuale quota minima,
- l'I.S.E.E. iniziale,
- l'I.S.E.E. finale,
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente, che tenga conto della durata media degli incontri previsti dall'Autorità Giudiziaria e dei costi dell'operatore,
- le fasce differenziate delle quote di compartecipazione, che saranno attribuite ai richiedenti/utilizzatori del servizio.

La quota di compartecipazione al costo dei servizi, è posta a carico di entrambi i genitori nel rispetto della specifica normativa nazionale e regionale.

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA

Articolo 47 – Servizio di assistenza domiciliare educativa

1. L'assistenza domiciliare ai minori e alle loro famiglia si connota come un complesso di interventi volti a mantenere e sostenere il minore all'interno della propria famiglia, qualora questa versi in situazione di temporanea difficoltà e manifesti elementi di possibile rischio o pregiudizio per il minore, in attuazione dell'articolo 22, comma 2 – lettera c) - della legge 8 novembre 2000, n. 328.
2. Finalità del servizio è il recupero del nucleo familiare rispetto alle funzioni di autonomia gestionale, educativa, affettiva e sociale, perseguendo i seguenti obiettivi:
 - a) favorire la permanenza in famiglia di minori che vivano in contesti socio-educativi e culturali svantaggiati, in condizioni di sufficiente tutela;
 - b) favorire l'instaurarsi di un rapporto corretto tra tutti i componenti del nucleo, rendendo i genitori idonei ad assumere globalmente la propria funzione educativa;
 - c) favorire l'integrazione sociale del minore e del suo nucleo;
 - d) offrire ai minori modelli educativi e di riferimento alternativi che permettano una identificazione positiva;
 - e) monitorare la situazione familiare di minori appartenenti a contesti familiari ad alto rischio.

Articolo 48 - Destinatari

1. Il servizio è rivolto a minori residenti o dimoranti nel territorio del Comune, salvo per questi ultimi il recupero dei costi sostenuti nei confronti del Comune di residenza, previamente informato dell'attivazione e delle specifiche dell'intervento.
2. I requisiti d'accesso sono i seguenti:
 - a) nuclei familiari che necessitino di supporto educativo per le presenza di persone con disabilità sensoriale, fisica e/o psichica.
 - b) nuclei familiari che si trovino in condizioni di disagio psico-sociale tale da implicare per il minore un rischio di emarginazione, di carenze educative o di devianza;
 - c) provvedimenti penali a carico del minore, così come previsto dal D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 "Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni".
 - d) Famiglie affidatarie per le quali si ritenga opportuno un accompagnamento/supporto educativo,
 - e) disagio scolastico e/o culturale,
 - f) minori sui quali incida una prescrizione dell'Autorità Giudiziaria.

Articolo 49 - Partecipazione degli utenti al costo del servizio

La Giunta Comunale, nella fase di determinazione delle tariffe e sulla base del D.P.C.M. 159/2012, determina:

- la struttura della contribuzione,
- l'eventuale quota minima,
- l'I.S.E.E. iniziale,

- l'I.S.E.E. finale,
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente,
- le fasce differenziate delle quote di partecipazione, che saranno attribuite ai richiedenti il servizio;
- eventuali maggiorazioni o riduzioni relative alla diversa residenza del beneficiario del servizio o all'accesso anche di altri appartenenti al nucleo familiare.

ACCOGLIENZA DI MINORI IN SERVIZI RESIDENZIALI O SEMI-RESIDENZIALI

Articolo 50 – L'inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali

1. Il Comune promuove il diritto di ogni minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia, senza distinzioni di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento.
2. Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore, si applicano gli istituti alternativi previsti dalla normativa vigente, tra cui l'inserimento dello stesso in comunità familiari e/o strutture residenziali o semi-residenziali.

Articolo 51 – Finalità ed obiettivi dell'inserimento

1. La finalità dell'inserimento in strutture residenziali o semi-residenziali è di garantire al minore un contesto di cura e/o protezione, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d'origine.
2. Gli obiettivi dell'inserimento in una struttura sono:
 - garantire il benessere psicofisico e relazionale del minore, accompagnandolo nel percorso evolutivo in un ambiente idoneo alla sua crescita;
 - recuperare le competenze della famiglia di origine al fine di garantire al minore ogni possibilità di rientro nella stessa. Laddove non fosse possibile, si intende favorire ed accompagnare il minore nel percorso di conoscenza ed inserimento in una famiglia affidataria o adottiva o verso l'autonomia personale e socioeconomica, assicurando comunque il percorso di rielaborazione della propria esperienza familiare.

Articolo 52 - Destinatari

I destinatari degli interventi sono i minori:

- con gravi carenze sociali, relazionali, a rischio di abbandono, disadattamento e devianza o trascuratezza, per i quali siano risultati inefficaci o insufficienti altri interventi di sostegno al nucleo e sia stata valutata l'inadeguatezza o l'impossibilità a procedere all'affidamento familiare;
- vittime di maltrattamento o abuso, per cui è necessario un intervento di protezione;
- orfani o non accompagnati, privi di parenti in condizione di fornire loro adeguata assistenza e per i quali non sia utile o possibile procedere all'inserimento presso nuclei familiari nelle forme previste dall'istituto dell'affidamento familiare;
- per i quali è in corso la procedura per la dichiarazione di adottabilità e per i quali non sia possibile attivare interventi alternativi.

Articolo 53 – Permanenza in comunità

1. La permanenza in comunità deve avere carattere di temporaneità in vista di un rientro presso la famiglia di origine o di un affidamento familiare o, nei casi in cui si giunge alla dichiarazione di adottabilità, in vista di un'adozione.
2. In situazioni particolari, quali ad esempio quando l'ingresso in comunità avviene già in fase adolescenziale (15-18 anni), la permanenza può protrarsi sino alla maggiore età. In situazioni molto particolari (conclusione del percorso di studi, prossimità al conseguimento dell'autonomia abitativa e lavorativa, impossibilità di rientro in famiglia, ecc.) può essere valutata, col consenso del soggetto interessato, la permanenza in comunità anche oltre la maggiore età. In tal caso la permanenza è rapportata alla possibilità di realizzare un progetto personalizzato in tempi definiti coerenti con la disponibilità degli enti istituzionalmente competenti ad assumere il relativo onere finanziario anche in considerazione dell'eventuale presenza di "prosieguo amministrativo".

Articolo 54 – Condizioni di inserimento

1. Per inserire un minore in comunità di accoglienza, in altra struttura residenziale o semiresidenziale è obbligatorio:
 - acquisire il consenso dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale, ovvero;
 - disporre di un provvedimento autorizzativo dell'Autorità Giudiziaria, ovvero;
 - disporre di un provvedimento della Pubblica Autorità, ex art. 403 del Codice Civile (solo per comunità e strutture residenziali).

Articolo 55 – Caratteristiche e obiettivi dell'inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali

L'inserimento in comunità di accoglienza, in altra struttura residenziale o semiresidenziale si articola secondo uno specifico progetto personalizzato che deve:

- garantire la cura, il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del minore accolto, nel rispetto della sua identità di genere, culturale, sociale e religiosa;
- individuare e realizzare specifici obiettivi sociali, educativi, riabilitativi, clinici in rapporto ad ogni singola situazione tenendo conto del contesto familiare di appartenenza del minore;
- garantire le condizioni per la rielaborazione delle esperienze familiari;
- mantenere la continuità delle relazioni con la famiglia d'origine, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria, attraverso la collaborazione fra operatori dei servizi e delle strutture;
- garantire la temporaneità della permanenza nella struttura, favorire ed accompagnare il percorso verso il rientro presso la famiglia d'origine, in altro contesto familiare o verso l'autonomia personale e socioeconomica;
- prevedere l'accompagnamento nella conclusione dell'inserimento e comunque il monitoraggio della situazione del minore dopo l'uscita dalla comunità.

Articolo 56 – Quantificazione dell'onere di integrazione della retta

1. Il presente articolo disciplina la compartecipazione dei genitori di minori che sono stati inseriti in strutture residenziali in modo consensuale ovvero a seguito di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o Pubblica competente in presenza di gravi problematiche di tutela e protezione. Infatti, con l'allontanamento del minore non viene meno l'obbligo dei genitori al mantenimento del figlio. L'art. 147 del Codice Civile stabilisce: "Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli." Tali doveri sono estesi anche ai genitori non sposati, ai sensi dell'art. 261 del Codice Civile: "Il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi." Anche nel caso di genitori separati (prima sposati o conviventi) il comma 4 dell'art. 155 c.c., introdotto con la legge 8 febbraio 2006 n. 54, ha previsto che, salvo diversi accordi tra i coniugi, ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento del figlio in misura proporzionale al reddito percepito.
2. Sia nei casi di inserimento in struttura protetta (residenziale o semiresidenziale) disposto con decreto dell'Autorità Giudiziaria, sia nei casi di inserimento consensuale del minore, il Comune assume l'onere dell'integrazione prevedendo l'eventuale compartecipazione al costo della retta da parte dei genitori, la cui capacità contributiva viene valutata secondo i criteri di determinazione dell' ISEE.
3. La Giunta Comunale, nella fase di determinazione delle tariffe e sulla base del D.P.C.M. 159/2012, determina l'eventuale contributo ovvero:
 - la struttura della contribuzione,
 - l'eventuale quota minima,
 - l'I.S.E.E. iniziale,
 - l'I.S.E.E. finale,
 - la quota di contribuzione massima posta a carico del genitore,
 - le fasce differenziate delle quote di compartecipazione, che saranno attribuite ai richiedenti il servizio.
4. La quota a carico della famiglia può essere disposta direttamente dal Giudice.

INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' E DELLE PERSONE ANZIANE

Articolo 57 – Progetto individuale

Il Progetto Individuale, previsto dall'art. 14 della L. 328/00, rappresenta la definizione organica degli interventi e servizi che dovrebbero costituire la risposta complessiva ed unitaria che la rete dei servizi – a livello assistenziale, riabilitativo, scolastico e lavorativo - deve garantire alle persone con disabilità per il raggiungimento del loro progetto di vita. Per la predisposizione del progetto individuale il Servizio Sociale comunale collabora con i diversi Enti ed Istituzioni territoriali, con il beneficiario e la sua famiglia; in tal senso nell'ambito della predisposizione ed attuazione del progetto individuale, potranno essere considerate e concordate forme di utilizzo delle risorse sulla base degli interventi da attivare.

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Articolo 58 – Servizio di Assistenza domiciliare

1. Il servizio di assistenza domiciliare è finalizzato a favorire il permanere delle persone anziane e/o persone con disabilità nel proprio ambito familiare e sociale, migliorando la loro qualità di vita, nonché quella della famiglia d'appartenenza. L'intervento offerto è finalizzato altresì ad evitare rischi di ricoveri impropri in strutture sanitarie o in residenze sanitarie – assistenziali.
2. Il Servizio di assistenza domiciliare è erogato tramite figure professionali qualificate; la modalità, la tipologia delle prestazioni e la frequenza degli accessi al domicilio sono definiti nel progetto individualizzato di assistenza.

Articolo 59 - Partecipazione degli utenti al costo del servizio

Ferma restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, la Giunta Comunale, annualmente stabilisce per il servizio di assistenza domiciliare, nella fase di determinazione delle tariffe:

- la struttura della contribuzione,
- l'eventuale quota minima,
- l'I.S.E.E. iniziale,
- l'I.S.E.E. finale,
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente,
- le fasce differenziate delle quote di compartecipazione, che saranno attribuite ai richiedenti il servizio;
- eventuali maggiorazioni o riduzioni relative alla diversa residenza del beneficiario del servizio o all'accesso anche di altri appartenenti al nucleo familiare.

PASTI AL DOMICILIO

Articolo 60 - Pasti al domicilio

1. Il servizio di erogazione di pasti a domicilio è volto a garantire al cittadino autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, a prevenire e rimuovere situazione di bisogno ed ad evitare, per quanto possibile, il ricovero definitivo in strutture residenziali.
2. Sono destinatari del servizio i cittadini, residenti nel Comune, che necessitano d'aiuto a domicilio per il soddisfacimento dei pasti giornalieri, sulla base di un criterio di priorità esclusivamente determinato dall'effettivo stato di bisogno della persona o del suo nucleo familiare.

Articolo 61 - Priorità di accesso al servizio

Il suddetto servizio è erogato nei limiti delle risorse a disposizione; nel caso in cui il numero

di richiedenti il servizio eccedesse la disponibilità di pasti si procederà alla formazione di una graduatoria che terrà conto dei seguenti criteri di priorità:

- situazione e composizione del nucleo familiare con particolare riferimento in ordine alla possibilità del richiedente di disporre dell'assistenza da parte di famigliari residenti nel Comune;
- grado di necessità in ordine alla gravità della patologia della quale il richiedente è affetto, con particolare riferimento alle patologie invalidanti, demenza senile, ecc.
- situazione economica (ISEE) del richiedente.

Articolo 62 - Quota di contribuzione

Ferma restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, la Giunta Comunale annualmente stabilisce per ogni pasto, nella fase di determinazione delle tariffe:

- la struttura della contribuzione,
- l'eventuale quota minima,
- l'I.S.E.E. iniziale,
- l'I.S.E.E. finale,
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente,
- le fasce differenziate delle quote di compartecipazione, che saranno attribuite ai richiedenti il servizio;
- eventuali maggiorazioni o riduzioni relative alla diversa residenza del beneficiario del servizio o all'accesso anche di altri appartenenti al nucleo familiare.

SERVIZIO DI TELESOCORSO

Articolo 63 - Servizio di telesoccorso

1. Il servizio di Telesoccorso è rivolto a persone anziane o inabili o soggetti portatori di malattie invalidanti che vivono sole o in nucleo familiare, che presentano una condizione sanitaria a rischio o che necessitano di una condizione di maggiore sicurezza.
2. Il servizio ha lo scopo di:
 - tutelare la salute degli utenti;
 - essere di aiuto e supporto alle persone che vivono sole;
 - permettere la permanenza presso la propria abitazione, senza rivolgersi a strutture residenziali.

Articolo 64 - Quota di contribuzione

Ferma restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, la Giunta Comunale annualmente stabilisce, nella fase di determinazione delle tariffe:

- la struttura della contribuzione, riferita sia alla eventuale quota di attivazione del servizio sia alla quota mensile,
- l'eventuale quota minima,
- l'I.S.E.E. iniziale,
- l'I.S.E.E. finale,
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente,
- le fasce differenziate delle quote di compartecipazione, che saranno attribuite ai richiedenti il servizio;
- eventuali maggiorazioni o riduzioni relative alla diversa residenza del beneficiario del servizio o all'accesso anche di altri appartenenti al nucleo familiare.

TRASPORTO SOCIALE

Articolo 65 - Trasporto sociale

1. È da intendersi trasporto sociale il servizio volto a garantire la mobilità delle persone anziane e/o con disabilità limitanti l'autonomia negli spostamenti, attivato ad integrazione delle risorse proprie della famiglia e dei mezzi di trasporto pubblico, nei limiti delle risorse

disponibili.

2. Il trasporto sociale è un servizio utile a facilitare:

- l'accesso alle strutture sanitarie;
- l'accesso ai servizi di terapia, rieducazione e riabilitazione del territorio;
- l'accesso ai servizi scolastici;
- l'accesso a uffici e servizi pubblici e di pubblica utilità;
- l'accesso a luoghi di iniziative e manifestazioni valide all'integrazione e socializzazione;
- l'accesso ai luoghi di lavoro e/o di impegno quotidiano.

Articolo 66 - Quota di contribuzione

La Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio di trasporto sociale, nella fase di determinazione delle tariffe:

- la struttura della contribuzione, secondo la tipologia del trasporto,
- l'eventuale quota minima,
- l'I.S.E.E. iniziale,
- l'I.S.E.E. finale,
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente,
- le fasce differenziate delle quote di compartecipazione, che saranno attribuite ai richiedenti il servizio;
- eventuali maggiorazioni o riduzioni relative alla diversa residenza del beneficiario del servizio o all'accesso anche di altri appartenenti al nucleo familiare.

SERVIZI DIURNI E SEMI-RESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITA'

Articolo 67 – Il Centro Socio-Educativo (C.S.E.)

1. Il Centro Socio-Educativo è una struttura territoriale rivolta a persone portatrici di disabilità intellettiva e/o fisica di livello medio, che non presentano disturbi psicopatologici rilevanti e che hanno, di norma, compiuto il sedicesimo anno di età ed assolto l'obbligo scolastico.
2. Il Centro Socio-Educativo offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo e socializzante finalizzate a garantire un processo formativo che permetta il raggiungimento di una vita la più possibile autonoma e integrata. E' finalizzato all'acquisizione e al potenziamento dell'autonomia personale e sociale, alla crescita globale della persona e al suo accompagnamento nel progetto di vita adulta.

Articolo 68 – Il Centro Diurno Disabili (C.D.D.)

1. Il Centro Diurno Disabili è una struttura territoriale rivolta a persone in situazione di disabilità grave, di norma ultradiciottenni, con notevole compromissione dell'autonomia nelle funzioni elementari.
2. Il Centro Diurno Disabili offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo e di assistenza finalizzati a:
 - migliorare la qualità della vita della persona, favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
 - mantenere e migliorare le abilità cognitive e relazionali e ridurre i comportamenti problematici dei soggetti ospiti;
 - sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali;
 - incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi e favorendo, quando è possibile, la frequenza di strutture esterne, sportive e sociali;
 - favorire lo sviluppo di competenze globali, finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati.

Articolo 69 - Il Servizio di Formazione all'Autonomia (S.F.A.)

Il Servizio di formazione all'autonomia è un servizio territoriale "leggero", con diverse sedi strettamente radicate e integrate nel territorio. I destinatari di questo servizio sono persone disabili in possesso di abilità o potenzialità tali da permettere in prospettiva una maggiore

autonomia familiare, sociale e professionale.

La finalità del servizio è di favorire l'inclusione sociale della persona potenziando e sviluppando le sue autonomie personali anche in riferimento ad un successivo invio ai servizi deputati all'inserimento professionale.

Articolo 70 - Compartecipazione al costo dei servizi diurni e semiresidenziali a favore di persone con disabilità

La Giunta Comunale annualmente stabilisce per i servizi diurni e semiresidenziali a favore delle persone con disabilità, nella fase di determinazione delle tariffe:

- la struttura della contribuzione,
- l'eventuale quota minima,
- l'I.S.E.E. iniziale,
- l'I.S.E.E. finale,
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente,
- le fasce differenziate delle quote di compartecipazione, che saranno attribuite ai richiedenti il servizio;
- eventuali maggiorazioni o riduzioni relative alla diversa residenza del beneficiario del servizio o all'accesso anche di altri appartenenti al nucleo familiare.

SERVIZI RESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITA' E PERSONE ANZIANE

Articolo 71 – Servizi residenziali per persone con disabilità e persone anziane

1. I servizi residenziali sono rivolti a persone con disabilità grave o persone anziane con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio. L'inserimento in strutture residenziali protette (Residenze Sanitarie Assistenziali, istituti, comunità e strutture analoghe che danno continuità di servizio 24 ore su 24) è da intendersi quale ultima risposta possibile, in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili.
2. L'Assistente Sociale del Comune verifica preventivamente l'effettiva impossibilità del mantenimento dell'anziano o dell'inabile nel suo ambito familiare, anche tramite il ricorso agli altri servizi di Rete, con particolare riferimento ai servizi di Assistenza Domiciliare, Assistenza Domiciliare Integrata, Centri Diurni e Assegni di cura.

Articolo 72 - Caratteristiche dell'intervento di integrazione della retta

1. L'intervento del Comune si concretizza nelle seguenti azioni:
 - indirizzare i richiedenti in relazione alle modalità di accesso alle strutture residenziali;
 - contribuire con interventi economici a favore dei cittadini residenti non in grado di badare a se stessi e con condizione economica insufficiente a provvedere alla copertura integrale della retta di ospitalità, sulla base dei criteri individuati dal D.P.C.M. 159/2013.
2. Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti i cittadini dalla Costituzione e dalla normativa in materia, l'integrazione della quota socio-assistenziale della retta a carico dei Comuni è assunta, nell'ambito delle risorse economiche a disposizione e nel rispetto degli equilibri di bilancio, nei confronti delle persone che non risultano in grado di provvedere alla sua copertura parziale o totale e che hanno richiesto l'integrazione prima dell'inserimento nella struttura, come stabilito all'art.6, comma 4 della L. 328/2000.
3. L'integrazione della retta è versata alla persona richiedente l'integrazione ovvero direttamente alla struttura residenziale in deduzione della quota alberghiera a carico dell'assistito, a seguito di delega della persona richiedente l'integrazione.

Articolo 73 - Misura dell'integrazione della retta alberghiera

1. La misura massima dell'intervento economico integrativo concesso dal Comune è determinata sulla base della differenza tra la retta e la quota di compartecipazione complessivamente sostenibile dal cittadino/utente, sulla base del valore I.S.E.E.E., determinata ai sensi del D.P.C.M. 159/2013.
2. In presenza di eventuali beni mobili o immobili, i beneficiari dovranno procedere alla

definizione di accordi per l'alienazione dei beni medesimi, fermo restando che il ricavato dell'alienazione dovrà rimanere vincolato al pagamento della retta. Tali accordi dovranno essere consegnati in sede di presentazione della richiesta dell'intervento ed assumeranno, verso il Comune, valore di impegno vincolante. Le spese per tali procedure sono assunte autonomamente dall'utente.

3. In presenza di beni immobili non adibiti ad abitazione dell'eventuale coniuge o figli, i beneficiari dovranno procedere alla definizione di accordi per la locazione degli immobili medesimi, fermo restando che il ricavato della locazione ovvero del fitto figurativo rimane vincolato al pagamento della retta. Tali accordi dovranno essere consegnati in sede di presentazione della richiesta dell'intervento ed assumeranno, verso il Comune, valore di impegno vincolante. Le spese per tali procedure sono assunte autonomamente dall'utente.
4. In assenza di accordi, come previsto ai punti 2 e 3 del presente articolo o di altre eventuali adeguate garanzie fornite dall'utente, ovvero di non ottemperanza di quanto negli accordi stabilito, il Comune si riserva la facoltà di non concedere/sospendere l'integrazione della retta alberghiera.

ALLEGATI

1. DOMANDA DI ACCESSO AL SISTEMA DEI SERVIZI (art. 8, c. 3)
2. SCHEDA FRAGILITA' SOCIALE PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO (art. 32, c.5)
3. CONTRATTO SOCIALE PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO (artt. 33 e 34, c.4)
4. STRUTTURA DELLA CONTRIBUZIONE - SCHEDA SERVIZI

NOTE

1. LO SCHEMA TIPO E' DA INTEGRARE CON GLI EVENTUALI ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI.

STRUTTURA DELLA CONTRIBUZIONE – SCHEDA SERVIZI

(valida per l'anno _____)

INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA

SOSTEGNO ECONOMICO (artt. 32,33 e 34)

Soglia di accesso per contributo ordinario	ISEE	_____
Contributo ordinario annuo massimo	€	_____
Contributo straordinario annuo massimo	€	_____

CONTRIBUTO PER AFFIDO FAMILIARE (art. 35)

L'attività, gli interventi e la definizione dei sostegni economici connessi all'affido è delegata all'Ente strumentale consortile che li gestisce.

INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI

ASILO NIDO (art. 36)

Contribuzione massima mensile/annuale	€	_____
Soglia per la contribuzione massima	ISEE	_____
Contribuzione minima mensile/annuale	€	_____
Soglia per la contribuzione minima	ISEE	_____

Fasce ISEE e importi della contribuzione			
FASCIA N.	ISEE INIZIALE	ISEE FINALE	IMPORTO CONTRIBUZIONE

Eventuali riduzioni o maggiorazioni

MENSA SCOLASTICA (artt. 37 e 38)

Contribuzione massima unitaria/mensile € _____

Soglia per la contribuzione massima ISEE _____

Contribuzione minima unitaria/mensile € _____

Soglia per la contribuzione minima ISEE _____

Fasce ISEE e importi della contribuzione			
FASCIA N.	ISEE INIZIALE	ISEE FINALE	IMPORTO CONTRIBUZIONE

Eventuali riduzioni o maggiorazioni

TRASPORTO SCOLASTICO (artt. 39 e 40)

Contribuzione massima unitaria/mensile € _____

Soglia per la contribuzione massima ISEE _____

Contribuzione minima unitaria/mensile € _____

Soglia per la contribuzione minima ISEE _____

Fasce ISEE e importi della contribuzione			
FASCIA N.	ISEE INIZIALE	ISEE FINALE	IMPORTO CONTRIBUZIONE

Eventuali riduzioni o maggiorazioni

SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI ED EXTRASCOLASTICI (artt. 41 e 42)

Contribuzione massima unitaria/mensile/annuale	€	_____
Soglia per la contribuzione massima	ISEE	_____
Contribuzione minima unitaria/mensile/annuale	€	_____
Soglia per la contribuzione minima	ISEE	_____

Fasce ISEE e importi della contribuzione			
FASCIA N.	ISEE INIZIALE	ISEE FINALE	IMPORTO CONTRIBUZIONE

Eventuali riduzioni o maggiorazioni

CENTRO RICREATIVO DIURNO ESTIVO (artt. 43 e 44)

Contribuzione massima settimanale/mensile/per edizione	€	_____
Soglia per la contribuzione massima	ISEE	_____
Contribuzione minima settimanale/mensile/per edizione	€	_____
Soglia per la contribuzione minima	ISEE	_____

Fasce ISEE e importi della contribuzione			
FASCIA N.	ISEE INIZIALE	ISEE FINALE	IMPORTO CONTRIBUZIONE

Eventuali riduzioni o maggiorazioni

INCONTRI PROTETTI (artt. 45 e 46)

Contribuzione massima unitaria/oraria/settimanale/mensile/annuale € _____

Soglia per la contribuzione massima ISEE _____

Contribuzione minima unitaria/oraria/settimanale/mensile/annuale € _____

Soglia per la contribuzione minima ISEE _____

Fasce ISEE e importi della contribuzione			
FASCIA N.	ISEE INIZIALE	ISEE FINALE	IMPORTO CONTRIBUZIONE

ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA (artt. 47, 48 e 49)

Contribuzione massima oraria/settimanale/mensile/annuale € _____

Soglia per la contribuzione massima ISEE _____

Contribuzione minima oraria/settimanale/mensile/annuale € _____

Soglia per la contribuzione minima ISEE _____

Fasce ISEE e importi della contribuzione			
FASCIA N.	ISEE INIZIALE	ISEE FINALE	IMPORTO CONTRIBUZIONE

Eventuali riduzioni o maggiorazioni

ACCOGLIENZA DI MINORI IN SERVIZI RESIDENZIALI O SEMI-RESIDENZIALI EDUCATIVA (artt. 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56)

Contribuzione massima giornaliera/settimanale/mensile/annuale € _____

Soglia per la contribuzione massima ISEE _____

Contribuzione minima giornaliera/settimanale/mensile/annuale € _____

Soglia per la contribuzione minima ISEE _____

Fasce ISEE e importi della contribuzione			
FASCIA N.	ISEE INIZIALE	ISEE FINALE	IMPORTO CONTRIBUZIONE

INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' E DELLE PERSONE ANZIANE

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (artt. 58 e 59)

Contribuzione massima unitaria/oraria/settimanale/mensile/annuale € _____

Soglia per la contribuzione massima ISEE _____

Contribuzione minima unitaria/oraria/settimanale/mensile/annuale € _____

Soglia per la contribuzione minima ISEE _____

Fasce ISEE e importi della contribuzione			
FASCIA N.	ISEE INIZIALE	ISEE FINALE	IMPORTO CONTRIBUZIONE

Eventuali riduzioni o maggiorazioni

PASTI AL DOMICILIO (art. 60,61 e 62)

Contribuzione massima unitaria € _____

Soglia per la contribuzione massima ISEE _____

Contribuzione minima unitaria € _____

Soglia per la contribuzione minima ISEE _____

Fasce ISEE e importi della contribuzione			
FASCIA N.	ISEE INIZIALE	ISEE FINALE	IMPORTO CONTRIBUZIONE

Eventuali riduzioni o maggiorazioni

TELESOCCORSO (artt. 63 e 64)

Contribuzione massima mensile/annuale € _____

Soglia per la contribuzione massima ISEE _____

Contribuzione minima mensile/annuale € _____

Soglia per la contribuzione minima ISEE _____

Fasce ISEE e importi della contribuzione			
FASCIA N.	ISEE INIZIALE	ISEE FINALE	IMPORTO CONTRIBUZIONE

Eventuali riduzioni o maggiorazioni

TRASPORTO SOCIALE (artt. 65 e 66)

Contribuzione massima unitaria/oraria/giornaliera/settimanale/mensile € _____

Soglia per la contribuzione massima ISEE _____

Contribuzione minima unitaria/oraria/giornaliera/settimanale/mensile € _____

Soglia per la contribuzione minima ISEE _____

Fasce ISEE e importi della contribuzione
--

FASCIA N.	ISEE INIZIALE	ISEE FINALE	IMPORTO CONTRIBUZIONE

Eventuali riduzioni o maggiorazioni

SERVIZI DIURNI E SEMI-RESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITA' (artt. 67, 68, 69 e 70)

Contribuzione massima giornaliera/settimanale/mensile/annuale € _____

Soglia per la contribuzione massima ISEE _____

Contribuzione minima giornaliera/settimanale/mensile/annuale € _____

Soglia per la contribuzione minima ISEE _____

Fasce ISEE e importi della contribuzione			
FASCIA N.	ISEE INIZIALE	ISEE FINALE	IMPORTO CONTRIBUZIONE

Eventuali riduzioni o maggiorazioni

SERVIZI RESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITA' E PERSONE ANZIANE (artt. 71,72 e 73)

Quota massima della retta giornaliera a carico del cittadino/utente % _____

Soglia per la contribuzione massima ISEE _____

Quota minima della retta giornaliera a carico del cittadino/utente % _____

Soglia per la contribuzione minima ISEE _____

Fasce ISEE e importi della contribuzione				
FASCIA N.	ISEE INIZIALE	ISEE FINALE	PERCENTUALE RETTA SOSTENUTA DAL CITTADINO	PERCENTUALE RETTA INTEGRATA DAL COMUNE

Eventuali riduzioni o maggiorazioni

	elenco casi	assistente soci	psicologa	A. TIPO DI PREGIUDIZIO	B. TIPO DI INTERVENTI	C. IMPEGNO RICHIESTO (negli ultimi 3 mesi)	tot in proporzione su 100
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							

tot:	0
------	---

statistiche:	
media (peso medio dei casi)	0,0
mediana (valore centrale)	#NUM!

1	
0,9	
0,8	
0,7	
0,6	

distribuzione	0<n<25
	25<n<50
	50<n<75
	75<n<100

A. TIPO DI PREGIUDIZIO	B. TIPO DI INTERVENTI	C. IMPEGNO RICHIESTO (negli ultimi 3 mesi)
4 - Grave pregiudizio (minore in situazione di grave malessere, oppositività del nucleo agli interventi)	4 - indagini molto complesse oppure attivazione di interventi impegnativi (adozione, affido tempo pieno, inserimento comunità, etc)	4 - elevato: più colloqui mensili, contatti settimanali con altri attori della rete, caso portato in supervisione, etc
3 - Medio pregiudizio (problematiche più importanti nel genitore, minore in situazione pregiudizio, collaborazione insufficiente)	3 - indagine oppure attivazione interventi mediamente impegnativi (affido part time, inserimento diurnato, regolamentazione rapporti separati, etc)	3 - medio: un colloquio mensile e diversi contatti indiretti anche con altri servizi/attori sul caso (ssb, scuole, uonpia); forte necessità di confronto interno alla microequipe
2 - Pregiudizio lieve (presenza di alcuni fattori di rischio non gravi, minore da alcuni segnali di malessere, nucleo abbastanza collaborante)	2 - attivazione interventi "lievi" (adm, invio al consultorio, etc)	2 - lieve: almeno un colloquio sui tre mesi e alcuni contatti indiretti (mail, telefonate)
1 - Pregiudizio molto lieve (consensualità, minore esprime suff benessere, etc)	1 - sostegno e controllo	1 - molto lieve: caso stabile per il quale non sono stati effettuati interventi se non contatti sporadici di monitoraggio

CONTRATTO SOCIALE

Ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento per l'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali dei Comuni e dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale di Mariano Comense del...-....

TRA

Comune _____ Operatore _____

E

Sig./Sig.ra(*nome*) _____ (*cognome*) _____

residente nel Comune di _____ prov. _____ CAP _____

Via / Piazza _____ n. _____

n. tel. _____

CONSIDERATA

- la richiesta avanzata dal sig./sig.ra _____ il _____
- accertato la sussistenza dei requisiti/presupposti/ stabiliti dal Regolamento;
- la situazione di "fragilità sociale" ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento

IL COMUNE SI IMPEGNA A

riconoscere, nelle modalità e nei tempi descritti, il/i seguente/i intervento/i, servizio/i:

IL SOGGETTO RICHIEDENTE SI IMPEGNA A

Luogo _____ data _____ / _____ / _____

L'ASSISTENTE SOCIALE

SIG./SIG.RA

DOMANDA DI ACCESSO AL SISTEMA DEI SERVIZI

Compilare in stampatello

Il/la sottoscritto/a (cognome) (nome).....
nato/a il a Prov.
residente nel Comune di Prov.
in Via/Piazza n. C.A.P.
Telefono
Codice Fiscale .../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../...

CHIEDE

Di poter per usufruire di una o più delle seguenti prestazioni:

- SOSTEGNO ECONOMICO ORDINARIO O STRAORDINARIO (integrazioni/riduzioni) finalizzato a:
.....
- ASILO NIDO
- MENSA SCOLASTICA
- TRASPORTO SCOLASTICO
- SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI ED EXTRASCOLASTICI
- CENTRO RICREATIVO DIURNO ESTIVO
- ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA
- ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI/DISABILI
- PASTI A DOMICILIO
- TELESOCCORSO
- TRASPORTO SOCIALE
- SERVIZI DIURNI E SEMI-RESIDENZIALI PER DISABILI
- SERVIZI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI – INTEGRAZIONE RETTA ALBERGO -

a favore di:

- se stesso (nucleo familiare)
- congiunto:
Signor/a
Nato/a il luogo di nascita.....Prov
residente nel Comune di (CO) in Via/Piazza.....n.....
Telefono
Codice Fiscale .../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../...
Grado di parentela.....

A tal fine, consapevole che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 445/00, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia.

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46/47 del D.P.R. 445/00

di essere in possesso di un indicatore ISEE: STANDARD SOCIO-SANITARIO

SOCIO-SANITARIO – RESIDENZE MINORENNI CON GENITORI NON CONIUGATI TRA LORO NON CONVIVENTI CORRENTE pari a €, come risulta dall'allegata *Attestazione ISEE e relativa DSU* in corso di validità;

di essere a conoscenza che il Comune di residenza, potrà procedere ad effettuare, in qualsiasi momento, idonei controlli finalizzati ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese e che, nel caso in cui dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. 445/00, il/la sottoscritta/o decade dai benefici ottenuti;

che in assenza di reddito documentato il proprio nucleo familiare vive grazie a:.....
.....

che la famiglia è così composta:

Grado di parentela	Cognome e Nome	Data di nascita	Invalidità civile (%)
Beneficiario			

che nel corso dell'anno ha usufruito o usufruisce di:

sostegni economici

altri interventi
.....

La conclusione del procedimento verrà comunicata per iscritto al richiedente **entro x giorni** dall'istanza.

....., il.....

firma.....

Alla presente domanda si allegano:

1. certificazione ISEE in corso di validità;
2. carta di identità;
3. eventuale certificazione di invalidità / Legge 104/1992;
4. ulteriore documentazione attestante la propria situazione di bisogno;
5. contratto affitto/mutuo.
6. altro (.....)

INFORMATIVA

Ai sensi e per gli effetti della legge 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni

Gentile Signore/a,

desideriamo informarLa che il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per la concessione, la liquidazione, la modifica e la revoca di contributi, finanziamenti ed altri benefici previsti dalla legge, anche in favore di associazioni, fondazioni ed enti.
2. Il trattamento sarà effettuato in forma cartacea o con l'ausilio di sistemi elettronici e/o con ogni altro mezzo messo a disposizione dalla tecnica e dalla evoluzione tecnologica, e ciò in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza e sempre nel rispetto delle disposizioni di legge.
3. Il mancato conferimento dei dati, in tutto o in parte, rende impossibile il riconoscimento del diritto al contributo e/o finanziamento.
4. Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità sopra specificate, a:
 - Servizi Sociali del Comune di residenza;
5. Il titolare del trattamento è Il Comune di - sede in (CO), via - telefono 031/..... - Fax 031/..... - e-mail nella persona del suo legale rappresentante.
6. In ogni momento, comunque, potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs.196/2003.

MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO

Il/La sottoscritto/a nato/a il
residente a preso atto dell'informativa che mi è stata illustrata e fornita contestualmente alla presente ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e successive modificazioni, manifesto il mio consenso al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione di tutti i miei dati personali, ivi compresi quelli definiti sensibili, purché ciò avvenga entro i limiti fissati dalla legge.

....., Firma

QUALORA LA RICHIESTA FOSSE INCOMPLETA IN QUALUNQUE SUA PARTE NON POTRÀ ESSERE ACCETTATA

Il presente Regolamento è stato adottato con atto del Consiglio Comunale n. 49 in data 21 dicembre 2015 e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di CARUGO per giorni 15 consecutivi dal 05 gennaio 2016 al 20 gennaio 2016.

Ai sensi dell'art.13 – comma 2 - dello Statuto Comunale, è stato pubblicato, all'Albo Pretorio del Comune di CARUGO e negli altri luoghi consueti, l'avviso di deposito del presente regolamento dal 15 gennaio 2016 al 30 gennaio 2016; non sono pervenute osservazione né reclami.

Ai sensi dell'art.13 – comma 3 - dello Statuto Comunale, il presente regolamento entrerà in vigore dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al comma 2 e pertanto dal 1° febbraio 2016.

Carugo, li 03/02/2016



IL SEGRETARIO GENERALE
(D.ssa Elena Bello)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "E. Bello", written over the printed name of the General Secretary.